ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AZIONE LOCALE CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI"

ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI AZIONE LOCALE CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI"

STATUTO SOCIALE

(proposta modifica)

STATUTO SOCIALE

(vigente)

Art. 2

(SEDE)

L'Associazione ha la sede legale in Rocca Priora (RM), Via della Pineta n. 117.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi operative sia sul territorio nazionale che all'estero.

Art. 14 -

(QUOTA DI ADESIONE)

In fase costitutiva la quota di adesione è fissata in:

- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le imprese singole del territorio anche riunite in associazione tra loro
- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per i
 Comuni fino a 1.000 (mille) abitanti;
- Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- -Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)
 Associazioni di categoria, Consorzi di Tutela e altre
 organizzazioni riconosciute ai sensi della normativa

Art. 2

(SEDE)

L'Associazione ha sede in Rocca Priora (RM), Via della Pineta n. 117.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia sul territorio nazionale che all'estero

- Art. 14 -

(QUOTA DI ADESIONE)

In fase costitutiva la quota di adesione è fissata in:

- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le imprese singole del territorio anche riunite in associazione tra loro
- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per i Comuni fino a 1.000 (mille) abitanti;
- Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per i
 Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- -Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)
 Associazioni di categoria, Consorzi di Tutela e altre
 organizzazioni riconosciute ai sensi della normativa

vigente;

- Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per i Comuni fino a 10.000 (diecimila) abitanti, per il Parco Regionale dei Castelli Romani, Banche, Università, Enti di Ricerca e ASL.
- Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per i Comuni oltre i 10.000 (diecimila) abitanti;
- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per le Comunità Montane;
- Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per gli altri enti sovracomunali e di rilevanza regionale e nazionale.

I soci sono tenuti altresì al versamento della quota di adesione di cui sopra all'inizio di ogni fase di programmazione europea connessa all'attuazione delle Misure per il Sostegno allo sviluppo locale Leader.

- Art. 30 -

(COLLEGIO DEI REVISORI: COSTITUZIONE E COMPENSI)

Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre tre membri effettivi e un supplente, nominati dall'Assemblea.

Il Presidente è scelto tra i membri dell'Ordine dei Il Presidente è scelto tra i membri dell'Ordine dei

vigente;

- Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per i Comuni fino a 10.000 (diecimila) abitanti, per il Parco Regionale dei Castelli Romani e per gli istituti di credito.
- Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per i Comuni oltre i 10.000,00 (diecimila) abitanti;
- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per le Comunità Montane;
- Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per gli altri enti sovracomunali e di rilevanza regionale e nazionale.

I soci sono tenuti altresì al versamento della quota di adesione di cui sopra all'inizio di ogni fase di programmazione europea connessa all'attuazione delle Misure per il Sostegno allo sviluppo locale Leader.

- Art. 30 -

(COLLEGIO DEI REVISORI: COSTITUZIONE E COMPENSI)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Protocollo: CMRC-2022-0060223 - 39-04-2022 12:02:30

Revisori mentre gli altri componenti devono disporre Revisori mentre gli altri componenti devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività. l'attività. I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso ai Revisori è stabilito rieleggibili. Il compenso ai Revisori è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e per tutta la dall'assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica. durata della carica.